



SCHEDA TECNICA

1. PIANO FINANZIARIO E COSTI PROGETTUALI

Gli Enti Locali che intendono presentare progettualità nelle categorie Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), DM/DS e Ordinari, in conformità di quanto previsto dalle linee guida allegate al DM 18/11/2019, dovranno fare riferimento per la predisposizione delle stesse alla manualistica utilizzata dal SAI/Siproimi (Manuale di rendicontazione, Manuale operativo e Manuale giuridico rintracciabili al seguente link <https://www.retesai.it/manuali/>).

Atteso che la Direzione Centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione si avvale, per il finanziamento del presente Avviso, di risorse del Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI), sarà necessario tenere in considerazione alcune specifiche di dettaglio connesse all'utilizzo di tale Fondo.

Le relative spese possono essere rendicontate dalla pubblicazione della graduatoria di finanziamento da parte della Direzione centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo (ad es. costi di gara). L'effettivo riconoscimento delle spese rendicontate sarà subordinato alle verifiche effettuate da parte degli auditors di progetto (Revisore contabile ed Esperto Legale), nonché ai controlli di I livello da parte dell'Autorità Responsabile FAMI.

Si ricorda che, nel rispetto della particolarità dei vostri progetti, gli EE. LL. nell'utilizzo del PFP, sono tenuti a rispettare le seguenti indicazioni:

A	Costo del Personale
B	Spese di gestione diretta
C	Immobili e utenze
D	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari
E	Viaggi/formazione/sensibilizzazione
G	Retta/Affido
TOTALE COSTI DIRETTI	
F	Costi indiretti - massimo 7% dei costi diretti

- **Voce A Costo del Personale**

In relazione alla sezione **Consulenze** non possono essere inseriti i costi relativi alla gestione amministrativa del personale come quelli relativi ai professionisti esterni *Consulenti fiscali e del lavoro* all'interno della **macro voce A – micro voce A4c – Consulenti fiscali e del lavoro**. Tali costi potranno essere allocati alla **macro voce F - Costi indiretti**.



- **Voce B Spese di gestione diretta**

Le seguenti voci di spesa potranno essere allocate nel piano finanziario e conseguentemente rendicontate alla **macro voce F - Costi indiretti**:

B1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale

B6 "Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)

In virtù del fatto che il **Revisore contabile** sarà incaricato direttamente dalla Direzione centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo per lo svolgimento delle verifiche amministrativo- contabili, tale figura non dovrà essere prevista nel Piano finanziario e, pertanto, la relativa micro voce di budget **B4** non dovrà prevedere alcun costo.

Le spese di fidejussioni bancarie, **micro-voce B3**, sono ammissibili come costi diretti solo se sostenute da un ente privato e i relativi costi si devono riferire esclusivamente al periodo temporale stabilito nella Convenzione/Contratto.

In considerazione della durata pluriennale di tali progetti, le spese previste per l'acquisto di "Attrezzature" **micro voce B7** "Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi" e le **micro voce B8** "Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture" devono essere effettuate **entro i primi 6 mesi dalla scadenza del progetto** per poter essere interamente rendicontate.

- Inoltre, si specifica che nella micro voce **B8** "Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture", non potranno essere imputati i costi elencati nella **Voce F - Costi indiretti**.

- **Voce D Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari**

Le spese relative ad attività di formazione professionale **non sono ammissibili** per la base giuridica del Fondo FAMI, pertanto, le **micro voci** relative a "Corsi di formazione professionale" (**D8** per i DM/DS e **D9** per i MSNA e gli ORD) e alle "Borse lavoro e tirocini formativi non dovranno essere inserite nel piano finanziario (**D9** per i DM/DS e **D10** per i MSNA e gli ORD).

Il PF può invece prevedere spese relative alle attività dettagliate di seguito:

- a) *work experience* con possibilità di riconoscimento di una indennità per la frequenza ai partecipanti;
- b) attività di supporto all'inserimento lavorativo, a titolo esemplificativo:
 - bilancio delle competenze e certificazione delle competenze già acquisite; supporto per il riconoscimento di titoli di studio/qualifiche acquisite all'estero;
 - orientamento e accompagnamento per la fruizione di servizi formativi non professionalizzanti erogati da enti; percorsi formativi non professionalizzanti;
 - servizi accessori per l'avvio del lavoro autonomo (assistenza legale e orientamento, promozione dell'accesso ai servizi per l'impiego);
 - spese di supporto alle attività formative e/o lavorative (ticket restaurant, tutoring, spese di viaggio etc.);
 - conseguimento di eventuali patentini e/o abilitazioni specifiche non finanziabili da altri



fondi (patenti di guida, etc.);

- spese propedeutiche all'assunzione o allo svolgimento di corsi/tirocini (pratiche burocratiche, eventuali visite mediche, etc.);
- acquisto di attrezzature lavorative.

In merito alla micro voce *“Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa”* (**D12** per i DM/DS e **D13** per i MSNA e gli ORD), si specifica che ai fini del riconoscimento della spesa, sono ammissibili solo le spese effettivamente sostenute e documentate. Non è consentita, in alcun caso, la rendicontazione di somme versate a titolo di anticipo su più mensilità.

- **Voce E Viaggi/formazione/sensibilizzazione**

In merito alla rendicontazione dei costi relativi alla **micro voce E1 “Eventi di sensibilizzazione”** si specifica che:

- nel caso di un convegno, qualora il referente/relatore percepisca un compenso per l'attività svolta, le spese di viaggio, vitto e alloggio non sono ammissibili a finanziamento, salvo il caso di spostamenti dalla sede di lavoro del Beneficiario o del Partner al luogo di svolgimento dell'attività progettuale, nei limiti previsti dal Manuale SAI
- qualora, invece, il referente partecipi a titolo gratuito, le spese di trasferta possono essere ammissibili in via eccezionale, previa predisposizione di una specifica lettera di incarico/invito che riporti data, durata, luogo e finalità della trasferta.

- **Voce F costi indiretti**

I costi indiretti possono essere inseriti forfettariamente fino ad un massimo del 7% dei costi diretti previsti nel PFP. L'erogazione degli stessi sarà commisurata alla quota di costi diretti ammissibili sulla base della percentuale inserita nel PFP. Pertanto, non dovrà essere presentata documentazione a supporto dei costi indiretti dichiarati.

In linea generale, a titolo esemplificativo, possono essere considerati costi indiretti:

- servizi orizzontali legati alla gestione del progetto, come la gestione amministrativo-finanziaria;
- locazioni di immobili e attrezzature ad uso ufficio;
- costi di comunicazione (posta, fax, telefono, mailing, collegamento internet, software di telecomunicazione, etc.);
- forniture per ufficio (cancelleria, fotocopie, carta, inchiostro, toner, etc.);
- mobili per ufficio;
- attrezzature IT standard per ufficio (fotocopiatrice, proiettore, PC, laptop, etc.), macchine fotografiche, videocamere;
- costi di manutenzione (es. manutenzione ordinaria delle strutture/uffici, servizio di pulizia delle strutture/uffici; riscaldamento, fornitura di acqua, elettricità o altre forme di energia per le strutture e per gli uffici);
- incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023
- fidejussioni bancarie, se sostenute da Ente Pubblico.
- Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)



2. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

Gli EE.LL., in aggiunta a quanto previsto dalle regole di pubblicità del SAI, devono fare riferimento alle Regole di pubblicità del Fondo FAMI, seguendo le indicazioni riportate nel “Manuale di Immagine Coordinata” di cui al seguente link: <https://fami.dlci.interno.gov.it/comunicazione/immagine-coordinata>.

Infine, nel predisporre la documentazione amministrativo-contabile propedeutica alla rendicontazione delle spese sostenute, gli EE. LL. possono procedere all'annullo univoco dei giustificativi di spesa mediante l'apposizione della specifica dicitura FAMI.

3. PROCEDURA DI SELEZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

Gli Enti Privati, per gli affidamenti di lavori, servizi, forniture o incarichi individuali esterni di valore inferiore a 5.000 euro (l'importo è da ritenersi al netto di IVA) potranno procedere mediante affidamento diretto a favore di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nel rispetto del principio di rotazione. L'affidamento diretto dovrà essere:

- dettagliatamente giustificato in virtù di un rapporto *intuitu personae* e debitamente documentato;
- ispirato a criteri di proporzionalità, congruità e ragionevolezza della spesa.

Per gli affidamenti di lavori, servizi, forniture, o incarichi individuali esterni di importo pari o superiore a 5.000 euro (l'importo è da ritenersi al netto di IVA), al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, gli Enti Privati dovranno:

- per gli incarichi individuali esterni attivare una procedura comparativa;
- per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture attivare una procedura di selezione competitiva trasparente e adeguata mediante la pubblicazione di un Avviso/bando o richieste di preventivo in numero congruo in relazione all'importo.

N.B. Il progetto è responsabile della congruità del prezzo di acquisto dei beni, dei servizi e delle forniture.

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Per quanto attiene le modalità di pagamento, fatto salvo quanto già previsto dal DM 18/11/2019, si specifica che l'erogazione del saldo di progetto viene trasferita a ciascun EE. LL. previa presentazione della rendicontazione finale e il saldo dalla successiva verifica amministrativo-contabile e controllo della regolarità delle procedure di affidamento da parte degli Auditors (Revisore contabile indipendente ed Esperto Legale) incaricati dalla Direzione Centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo.

5. DESTINATARI DEL PROGETTO

Il Regolamento (UE) 2021/1147, che istituisce il FAMI (Obiettivo Specifico 1 “Asilo”), delimita i destinatari del Fondo. A seguito degli aggiornamenti connessi al Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo, le categorie dei destinatari sono state allineate all'acquis dell'UE in materia di asilo. Tale impostazione è stata recepita dal Programma Nazionale FAMI 2021-2027, che riserva tali interventi ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione internazionale.

In particolare, risultano ammissibili le seguenti categorie:

- i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, come definiti dal D.Lgs. 251/2007;
- i richiedenti protezione internazionale, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 142/2015;



- i beneficiari dei programmi di reinsediamento e di ammissione umanitaria, quali disciplinati dal Regolamento (UE) 2024/1350, sia in qualità di richiedenti sia di titolari di protezione internazionale;
- i minori stranieri non accompagnati (MSNA), quali definiti dall'art. 2 della Legge 47/2017, e i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo;
- i profughi provenienti dall'Ucraina titolari di protezione temporanea, riconosciuta in attuazione della Direttiva 2001/55/CE e della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, recepite in ambito nazionale con il D.Lgs. 85/2003 e con il D.P.C.M. 28 marzo 2022;
- i destinatari ammessi per motivi familiari, limitatamente ai casi di ricongiungimento familiare con un titolare di protezione internazionale.

Restano, invece, esclusi a tale perimetro i titolari di permessi di soggiorno di diversa natura — quali i permessi per protezione sociale, per vittime di violenza domestica e per vittime di grave sfruttamento lavorativo, rispettivamente disciplinati dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter del D.Lgs. 286/1998, nonché il permesso per protezione speciale regolato dall'art. 32, comma 3 Dlgs n. 25/2008 — che, pur ricompresi nella platea nazionale del SAI ai sensi dell'art. 1-sexies del D.L. 416/1989, non costituiscono forme di protezione internazionale.